



Rubrica: Procedure d'esecuzione

Sottorubrica: Incanto immobili da parte dell'Ufficio esecuzioni

Data di pubblicazione: SHAB, KABTI - 21.09.2018

Numero di pubblicazione: SB01-0000000089

Cantone: TI

Ente di pubblicazione:

Ufficio esecuzione di Mendrisio, Via Pollini 29, 6850 Mendrisio

Incanto immobili da parte dell'Ufficio esecuzioni Frada Finanziaria SA

Debitore:

Frada Finanziaria SA
Via G. Pocobelli 14
6815 Melide

Oggetti dell'incanto:

Fondi da realizzare all'incanto:

In territorio del Comune di Melide (RFD)

Foglio PPP n. 4890 (141.100/1000) comproprietà del fondo part. 687 con diritto esclusivo sul complesso n. 27 composto di:

9 locali ufficio, disimpegno, atrio 2 wc; al PT; nonché VA 27 A archivio e climatizzazione (lettera Z), al piano box; come al piano di ripartizione.

Valore di stima Ufficiale della PPP: Fr. 484'898.35

Valore di stima Peritale della PPP: Fr. 1'075'000.00

Incanto

31.01.2019 alle ore 15:15 ora, Sala incanti, Ufficio di esecuzione, Palazzo di Giustizia, 6900 Lugano (accesso tra Via Pretorio 14 e 16)

Va fatta particolare attenzione alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) e all'ordinanza sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE).

I diritti che non sono stati fatti valere entro i termini non possono partecipare alla somma ricavata dalla realizzazione, a meno che non siano iscritti nei registri pubblici. I creditori con pegno manuale di titoli di pegno sono tenuti ad annunciare i propri crediti.

Si fa inoltre riferimento alle condizioni d'incanto.

Pubblicazione secondo gli art. 231 e 232 LEF e gli art. 29 e 123 del RFF del 23 aprile 1920.

Termine di consegna: 19.10.2018

Esposizione delle condizioni d'incanto e dell'elenco oneri: a partire dal 23.11.2018

Luogo: Ufficio di esecuzione, Via Pollini 29, 6850 Mendrisio e/o www.ti.ch/aste

Punto di contatto:

Ufficio esecuzione di Mendrisio
Via Pollini 29
6850 Mendrisio

Osservazioni:

I comproprietari (proprietà per piani) non possono far valere al momento dell'incanto nessun diritto di prelazione (art. 712c CC e 51 RFF).

Si richiama la legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) del 16.12.1983.